

Bruxelles, 19 maggio 2017
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2015/0283 (COD)

8716/17
ADD 1

CODEC 704
CODIF 14
DRS 24
ETS 34
MI 366

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

Dichiarazione della delegazione polacca

1. La delegazione polacca accoglie con favore l'adozione della *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario* (PE-CONS 57/16 "*alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato)*" (2015/0283 COD)2015/0283 (COD)), che codifica, tra l'altro, le disposizioni della *direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa* (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

2. La direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, (rifusione) ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 6, paragrafo 2, della seconda direttiva 77/91/CEE sul diritto societario che disponeva: "2. Se il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea è modificato in modo che l'importo del capitale minimo fissato in moneta nazionale si mantiene inferiore al valore di 22 500 unità di conto europee per un periodo di un anno, la Commissione informa lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua legislazione alle disposizioni del paragrafo 1 entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla scadenza di detto periodo. Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'adeguamento della sua legislazione si applichi alle società già esistenti solo diciotto mesi dopo l'entrata in vigore di tale adeguamento.".
3. Per tale motivo, al momento dell'adozione della direttiva 2012/30/UE, il 28 settembre 2012 la Commissione e il Consiglio hanno formulato una dichiarazione comune (documento del Consiglio n. 14263/12), iscritta nel processo verbale del Coreper e del Consiglio. La dichiarazione comune recita: "L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE regolava tra l'altro la volatilità a breve termine delle monete nazionali nei confronti dell'ECU e, laddove necessario, il tempo occorrente per l'adeguamento della legislazione. Tali condizioni saranno tenute in debita considerazione al momento dell'esame della conformità con l'articolo 6, paragrafo 1.".
4. Alla luce del fatto che ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (96/C 102/02) nella procedura di codificazione non si introducono modificazioni sostanziali agli atti oggetto della codificazione, la delegazione polacca desidera sottolineare che la dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio formulata il 28 settembre 2012 non è interessata dalla codificazione e dovrebbe pertanto continuare a guidare l'interpretazione e l'applicazione, per quanto concerne il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per le imprese negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato), destinato a sostituire l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE.